

Sentenza n. 2872/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n.

Repert. n.

del 15/05/2024

polizza assicurativa con modello SECCI ed estratto delle rate pagate.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto tempestiva opposizione chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per effetto della nullità della procura alle liti e nel merito rigettarsi la domanda di condanna alla consegna della documentazione ex art. 119 TUB per non essersi verificato alcun inadempimento.

La citazione è stata notificata a mezzo PEC il 19.10.2023 al procuratore del convenuto per l'udienza del 16.4.2024, ma il convenuto non s'è costituito ed è stato dichiarato contumace con decreto 171-bis c.p.c. in data 15.2.2024.

L'eccezione di preliminare di nullità della procura alle liti è fondata e assorbente.

Infatti, come già rilevato in altre cause coinvolgenti il medesimo avvocato (cfr. ad esempio RG. 3139/2023): (1) al ricorso è allegata una procura alle liti con firma elettronica avanzata rilasciata da

; (2) che si tratti di firma elettronica avanzata è confermato dall'esame del sito della società che dichiara di offrire soluzioni di firma semplice, OTP o avanzata, ma non (non ancora) di firma qualificata (di cui la firma digitale è una *species*); (3) tuttavia la firma elettronica avanzata (ad es. una firma grafometrica o tramite codice OTP), per previsione normativa, non ha efficacia se non tra le parti, cioè "è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto" erogatore della soluzione di firma (o che si avvale della soluzione di firma predisposta da altri), secondo la previsione dell'art. 60 DPCM 22.2.2013, contenente "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" del Codice dell'Amministrazione Digitale; (4) a riprova della minore sicurezza rispetto alla firma elettronica qualificata o digitale, l'art. 20 CAD attribuisce al documento informatico sottoscritto con firma avanzata il valore e l'efficacia della scrittura privata semplice (comma 1-bis), ma non la presunzione fino a prova contraria di riconducibilità dell'utilizzo del dispositivo di firma al suo titolare, che è previsto per la sola firma elettronica qualificata e digitale (comma 1-ter) e l'art. 21 CAD non consente di sottoscrivere elettronicamente se non con firma qualificata o digitale i contratti per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullità; (5) sul piano processuale, l'art. 83 c.p.c. consente alla parte di rilasciare procura alla lite soltanto per firma elettronica "digitale" e la disposizione per quanto anzidetto non può che essere intesa restrittivamente, con esclusione della firma avanzata; (6) pertanto, la procura alle liti è nulla perché carente di una sottoscrizione valida, essendo a tali effetti normativamente ammessa come sottoscrizione soltanto quella analogica, i.e. su supporto cartaceo, e quella digitale; (7) infine, la nullità della procura non può essere sanata mediante assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c.,



Sentenza n. 2872/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n. _____

Repert. n. _____ del 15/05/2024

poiché il convenuto è rimasto contumace.

In conclusione, il ricorso per decreto ingiuntivo deve dichiararsi nullo. Le spese di opposizione seguono la soccombenza. Non v'è luogo a pronunciare sulla domanda ex art. 96 c.p.c..

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara la nullità della procura alle liti e per l'effetto la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, mandando conseguentemente assoluta l'attrice; condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di opposizione, che liquida in € _____ per esborsi, € _____ per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 14 maggio 2024

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)

